



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO II Via Ponte della Maddalena, 55 Napoli
Sito Web: www.campania.istruzione.it

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare l’articolo 6, comma 1, che dispone che il Ministero dell’istruzione assuma la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, con il quale è stato adottato il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 911 del 18 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. GU n.91 del 20 aprile 2015 - Supplemento Ordinario n. 19, di “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania”;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;
- VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante l’approvazione del “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, concernente “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025*”;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- VISTO** in particolare l’articolo 21, comma 6, del citato D. Lgs. n. 50 del 2016, con cui si prevede che “*Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese*

di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;

VISTO in particolare l'articolo 21, comma 8, del citato D. Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 2017, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, il compito di definire, con proprio decreto, le modalità di aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi e dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali; i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

VISTO il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, “*Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali*”, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO in particolare l'art. 6 del citato D.M. n. 14/2018 in cui, al comma 2, prevede che per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi sono previsti degli schemi-tipo;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016 recante “*Indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici sul sito informatico dell'Osservatorio, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.lgs. 50/2016*”, che prevede che “*nelle more dell'adeguamento definitivo dei sistemi informatici dell'Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall'art. 21, comma 7, del Codice mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*”;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione. Nell'ambito dei dipartimenti e delle direzioni generali vengono definiti nuovi compiti e specifiche competenze in materia di programmazione biennale, quest'ultime attribuite in via esclusiva alla DGPOC, come stabilito dall'art. 14.

VISTA la Circolare 5426- REG-167576842656-2023 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti Ufficio I – Affari generali, contabilità e contratti.

DECRETA

1. È approvato il programma biennale relativo agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro per gli anni 2023-2024 di cui alle allegate schede A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Ettore ACERRA

Ufficio II – dirigente Vincenzo ROMANO